

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario 1

OGGETTO: Accoglimento istanza prodotta dalla dipendente (matr. n.55731) assunta a tempo indeterminato presso il Distretto Socio-Sanitario n. 1 ASL/TA, per assistere un familiare.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO CHE

La dipendente "OMISSIS" in servizio presso il Distretto S.S. n. 1 di questa ASL/TA (matr. n.55731), ha presentato in data 12/09/2025 istanza intesa ad ottenere i benefici previsti dalla L. n. 104/92 e ss.mm.e ii per assistere un parente;

VISTO

Il verbale della Commissione Invalidi Civili di Avellino (AV) del 13/06/2025 conservato agli atti d'ufficio e non allegata alla presente perché contenente dati sensibili, che attesta che il familiare è portatore di handicap in situazione di gravità;

CONSIDERATA

la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale la dipendente dichiara sotto la propria responsabilità, di assistere il familiare in maniera esclusiva e continuativa ;

PRESO ATTO

di quanto previsto dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e ss. mm. e ii., così come modificato dal Decreto Legislativo n.105/2022 "Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti."

RICHIAMATI

il D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151;
la Legge 4 novembre 2010 n.183;
la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.13 del 6 dicembre 2010;
il D.Lgs.18 luglio 2011 n.119;
la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 3 febbraio 2012;
la Legge 114/2014;
art. 52 commi 1 e 2, CCNL Comparto Sanità triennio 2019/2021.

ACQUISITI

tutti i documenti necessari alla istruttoria e conservati agli atti.

VERIFICATA

la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla fruizione dei benefici richiesti.

CONSIDERATO

che la dipendente si è impegnata a portare a conoscenza di questa azienda qualunque situazione che possa modificare la legittima fruizione dei permessi.

DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

per tutte le ragioni richiamate in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate:

- 1 DI ACCOGLIERE** l'istanza della dipendente "omissis" (matr. n.55731), intesa a fruire dei benefici previsti dalla L. 104/92 e ss. mm.e ii., per assistere il parente;
- 2 DI CONSENTIRE**, per l'effetto, alla predetta la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, della L. 104/92 e ss. mm.e ii.;
- 3 DI NOTIFICARE** copia della presente al Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente e di darne comunicazione all'interessato, con l'obbligo dello stesso di far conoscere a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
- 4 DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 5 DI CONFERIRE** immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere in merito.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.